



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF125

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 4

<b>OGGETTO</b>	<b>CORRISPETTIVI TELEMATICI CON FATTURA – FATTURE DIFFERITE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 2 D.LGS 127/2015 - PROV. 26/10/2016 (E SUCC. MODIFICHE)
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>04/07/2019</b>

*Sintesi: a decorrere dal 1 luglio 2019 i contribuenti con volume d'affari 2018 superiore a €. 400.000 che operano nell'ambito delle vendite al dettaglio si trovano a dover affrontare le problematiche connesse con l'adozione dei corrispettivi telematici.*

*Di seguito si affrontano alcune problematiche in cui il contribuente si possa imbattere nella prassi aziendale.*

Come noto, l'obbligo di adozione della procedura telematica nella certificazione dei corrispettivi entrata in vigore dallo scorso 1 luglio per i contribuenti che hanno dichiarato un volume d'affari superiore a €. 400.000 nel 2018 (mod. Iva 2019).

L'Agenzia delle Entrate non ha affrontato in modo organico tale adempimento con una circolare esplicativa; ciò comporta una serie di dubbi su come operare i numerosi aspetti operativi.

## CORRISPETTIVI CON FATTURA

Con l'avvento dei corrispettivi telematici si pone il problema su quale adempimenti tenere nel caso in cui il dettagliante:

- **emetta fattura** (elettronica) **in luogo della certificazione** del corrispettivo
- o emetta **sia lo scontrino telematico** ("documento commerciale") che la **fattura elettronica** al fine di evitare la duplicazione di imponibili.

## FATTURA IMMEDIATA IN LUOGO DEL CORRISPETTIVO

una prima fattispecie attiene il caso in cui il dettagliante/soggetto assimilato proceda ad emettere la **fattura immediata** (che esclude dall'obbligo di certificazione del corrispettivo).

**Nota:** ciò si può verificare:

- ✓ per obbligo, a seguito al espressa richiesta del cliente (non oltre il momento di effettuazione dell'operazione)
- ✓ per scelta del dettagliante (in via facoltativa - v. Interpello n. 149/2019).

**Adempimenti:** in tal caso la fattura, al fine di evitare l'obbligo di "certificazione del corrispettivo", deve essere emessa nei medesimi termini in cui si sarebbe dovuto certificare il corrispettivo telematico, e cioè:

- alla consegna dei beni
- o alla ultimazione del servizio.

In assenza di incasso del corrispettivo, l'emissione di una fattura renderà comunque a debito l'Iva; pertanto il dettagliante tenderà a limitare l'emissione della fattura al solo caso in cui incassi immediatamente il corrispettivo.

## ANNOTAZIONE DELLE FATTURE

In passato:

- il **"regime naturale"**: era l'annotazione **sul Registro dei corrispettivi** (art. 24 c. 2 Dpr 633/72); in tal caso il dettagliante:
  - ✓ doveva conglobare il totale fattura (Iva inclusa) nell'ambito del corrispettivo giornaliero
  - ✓ indicando a fianco il numero delle fatture emesse (es: "comprese fatture dal n. 11 al n. 18")
- in alternativa: le fatture emesse potevano essere annotate sul **Registro delle vendite**.

Attualmente: con l'introduzione dei corrispettivi telematici:

- ✓ non ricorre più l'obbligo di annotare i corrispettivi; di fatto il relativo Registro non esiste più, risultando sostituito dal riepilogo dei corrispettivi telematici inviati all'SDI (come si trattasse di una sorta di registro telematico, gestito dall'SDI e non più dal contribuente)
- ✓ diviene pertanto fondamentale fare attenzione alle modalità di trasmissione dei corrispettivi.

Se dal punto di vista tecnico

- è ancora possibile "annotare la fattura" tra i corrispettivi ("battendo" uno scontrino telematico di pari importo)
- non è altrettanto chiaro come si possa indicare all'SDI che il corrispettivo giornaliero include determinate fatture emesse nel mese

Ciò alla luce del fatto che la fattura elettronica viene inviata telematicamente e, pertanto, in assenza di indicazione all'SDI che tale fattura risulta già inglobata nel corrispettivo giornaliero, quest'ultimo riterrà le operazioni autonome (l'Ufficio potrà ritenere il versamento periodico effettuato insufficiente, attivandosi in sede di compliance).

Per tale motivo

- ➔ è **consigliabile** procedere ad **annotare le fatture emesse nel solo Registro delle vendite**
- ➔ ciò **costringerà all'annotazione singola di ciascuna fattura elettronica** (a differenza del passato, dove l'annotazione era unitaria, riferita all'intero corrispettivo di giornata, anche se con la separata indicazione dei numeri delle fatture che tale corrispettivo inglobava); peraltro l'annotazione delle fatture Xml è diventata estremamente agevole, tramite il cd. "pre-caricamento automatico" dei dati.

### SCONTRINO E FATTURA DIFFERITA

Nel caso in cui il dettagliante emetta sia lo scontrino che la fattura, si è da sempre posti il problema di evitare di duplicare il debito per Iva (ed i ricavi ai fini dei redditi).

In tale situazione l'Agenzia delle entrate (CM 249/1996; CM 97/1997 e Interpello 7/2019) ha chiarito che:

- ➔ le **fatture vanno registrate nel Registro delle vendite**
- ➔ mentre i **corrispettivi giornalieri vanno registrati al netto dei ricavi delle fatture emesse.**



**CM 97/1997 p.to 4.4:** "Ne consegue che l'operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata.

Va da sé che, in tal caso, come, peraltro, già previsto con la C.M. n. 249/E dell'11 ottobre 1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita, vanno scorporati dal totale giornaliero.

In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi **potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite**".

**IN PASSATO:** dal punto di vista operativo ciò poteva essere posto in essere istituendo **diversi "reparti" del registratore di cassa** e, conseguentemente, **diverse "colonne" del registro dei corrispettivi**.

In particolare in passato si poteva operare come segue:

- **1° colonna** risultava destinata ai soli **scontrini/ricevute fiscali "ordinari"** (senza alcuna emissione di fattura)
- **2° colonna** andava posta in essere per annotare le sole fatture emesse (di cui al paragrafo precedente)
- **3° colonna** (totali): riassumeva il totale giornaliero dei corrispettivi

Infine, una **4° colonna** era destinata alle **fatture differite emesse unitamente agli scontrini fiscali "parlanti"/ricevute fiscali "integrate"** con la partita Iva della controparte; questa:

- risulta esclusa dal totale dei corrispettivi giornalieri
- in quanto il contribuente doveva annotare le fatture differite sul registro delle vendite (e non sul registro dei corrispettivi – CM 97/1997)

Naturalmente la somma della 3° e 4° colonna era utile per “riconciliare la cassa” a fine giornata.

Attualmente: con l'**avvento dei corrispettivi telematici** si pone il **problema relativo alla 4° colonna**, in quanto, come anticipato, il registro dei corrispettivi viene “tenuto” dall'SDI, mentre l'invio della fattura elettronica risulta dall'invio telematico effettuato sempre all'SDI.

In tal caso il **Registratore telematico non dovrà procedere all'invio della 4° colonna**, limitandosi ad effettuare l'invio della sola 3° colonna.



**N.B.:** a tal fine non rileva il fatto che l'operazione risulti memorizzata nel “reparto riservato” del registratore telematico; di fatto si sta operando esattamente come si faceva in passato.

L'unico problema è tecnico, nel senso che non è chiaro se l'operatore possa escludere l'invio di alcuni corrispettivi battuti (più in particolare se sia possibile escludere dall'invio telematico i dati di uno specifico “reparto” del registratore di cassa); a tal fine le Specifiche tecniche approvate con il Prov. 26/10/2016 non paiono essere di aiuto

Laddove ciò non potesse essere realizzato, l'unica alternativa sarebbe quella di poter comunicare all'SDI che i corrispettivi trasmessi contengono un determinato importo già oggetto di fatturazione elettronica.

A tal fine non si può che rimanere in attesa di chiarimenti ufficiali.

#### **Scontrino e fattura immediata**

Infine nel caso (piuttosto frequente) in cui il cliente richieda l'emissione della fattura immediatamente dopo aver ricevuto il documento commerciale emesso dal dettagliante “troppo lesto”, si pone il problema secondo cui il corrispettivo è già stato annotato nella “prima colonna”.

Una soluzione potrebbe essere quella di

- ✓ digitare un corrispettivo negativo (ammesso dalla RM 45/2005) giustificato dall'errore (seguendo le cautele indicate nella citata RM), che il Prov. 26/10/2016 pare ammettere
- ✓ procedendo a battere un nuovo corrispettivo nella 4° colonna e ad emettere fattura elettronica, che andrà annotata nel solo registro delle vendite (come indicato sopra).

**Fatture differite:** si ricorda che dovranno essere emessa riportando il riferimento al “documento commerciale” (che ha sostituito gli scontrini/ricevute fiscali) **integrato della partita Iva** della controparte, nei modi indicati dalla FAQ n. 45/2019 dell'Agenzia delle Entrate.

#### **CESSIONE DI BENI DA PARTE DEI DETTAGLIANTI**

Quanto indicato in precedenza troverà applicazione, in particolar modo, per i dettaglianti che effettuano **prestazioni di servizi** (es: ristoranti ed alberghi; artigiani; ecc.).

Al contrario, in presenza di una **cessione di bene** si potrà pensare

- alla **emissione del DDT** (in luogo del documento commerciale “integrato”, senza, dunque, alcuna battitura su Registratore telematico)
- in tal caso non si porrà il problema di alcuna duplicazione sul registro dei corrispettivi

### **FATTURAZIONE DIFFERITA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Per quanto attiene le prestazioni di servizio è noto che il termine ultimo entro cui emettere la fattura coincide con il momento dell'incasso (art. 6 Dpr 633/72).

Tuttavia, il prestatore può pensare di usufruire della fatturazione differita, nei termini che seguono.

**LA “IDONEA DOCUMENTAZIONE”:** il professionista (per tutte le operazioni effettuate) o l’impresa (per le sole prestazioni di servizi) possono procedere ad emettere **fattura differita** nel caso in cui abbiano emesso una “idonea documentazione”, e cioè un documento da cui risulti con certezza:

- ✓ la **prestazione** eseguita
- ✓ la **data di esecuzione** della prestazione
- ✓ le **parti contraenti**.

In generale tale documento rappresentato da un **avviso di fattura** (non valido ai fini Iva).

Si pensi all’avviso di parcella del professionista alla ultimazione della prestazione ma anche ad un avviso di fattura per una locazione da incassare emessa da una società.

**Documenti alternativi:** ci si può avvalere:

- di uno scontrino parlante/ricevuta fiscale integrata con la partita Iva da parte dell’emittente (per i dettaglianti non ancora obbligati ai corrispettivi telematici): si pensi al caso di un idraulico che ha effettuato una riparazione presso un’abitazione
- di un “documento commerciale” integrato con la partita Iva della controparte: per i dettaglianti per i quali è già decorso l’obbligo dei corrispettivi telematici (in tal caso l’idraulico potrà avvalersi dell’emissione del documento commerciale tramite l’apposita procedura Web – v. RF XXX)
- di qualsiasi altro documento che contenga i dati di cui sopra

**N.B.:** la CM 18/2014 sostiene che possa trattarsi “del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d’incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi”. Qualche dubbio si pone per quanto riguarda i documenti scambiati prima dell’esecuzione dei lavori (si pensi al contratto stipulato anche solo quale lettera d’incarico accettata tacitamente dal prestatore): è sufficiente che indichino la data orientativa in cui la prestazione debba avere esecuzione?

## VANTAGGI DELLA FATTURAZIONE DIFFERITA

Tramite l’emissione dell’idonea documentazione il prestatore avrà il vantaggio di evitare di dover verificare almeno ogni 12 giorni (nuovo termine introdotto dal DL 34/2019 recentemente convertito) l’incasso delle prestazioni, al fine di procedere ad emettere tempestivamente la relativa fattura.

### Esempio1

Un commercialista emettere avvisi di fattura al 1/10/2019 per riepilogare le prestazioni effettuate nel mese di settembre 2019. In tal caso

- ✓ potrà accedere al conto corrente on-line solo al 31/10/2019
- ✓ al fine di emettere regolare fattura differita per le sole prestazioni effettivamente incassate fino a tale data.

Nel caso in cui non avesse messo l’avviso di fattura il commercialista avrà dovuto accedere più volte nel proprio con banking al fine di verificare le prestazioni incassate e procedere entro i 12 giorni successivi all’emissione della fattura immediata.

**N.B.:** concetto del tutto analogo si applica alla società che addebita la locazione delle proprie unità immobiliari.



**ATTENZIONE:** la fattura differita non può essere utilizzata per la quota che il cliente dovesse aver già pagato prima della emissione della “idonea documentazione” (CM 18/2014, che estende il concetto già applicabile alla fattura differita in presenza di DDT).

### Esempio2

Nell’esempio precedente, si ponga ora che il commercialista abbia inviato gli avvisi di fattura il giorno 3/10/2019.

In data 1/10/2019 ha ricevuto un pagamento in acconto per €. 1.000; in tal caso dovrà:

- ✓ emettere fattura entro il 13/10/2019 (12 gg) per un totale fattura di €. 1.000
- ✓ emettere fattura differita al 31/10/2019 per il saldo incassato il 10/10/2019.